



COMUNE DI POLAVENO
Provincia di Brescia

Area Servizi al Cittadino

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI
GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**
(D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)



INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Istituzione del servizio pubblico di Asilo Nido comunale nel plesso di Via Ombrione / Via Aldo Moro e approvazione delle modalità di affidamento tramite procedura di evidenza pubblica.
Importo dell'affidamento	Stimato in circa € 855.000,00
Inquadramento giuridico	Servizio Pubblico Locale (SPL) di rilevanza economica non a rete
Ente affidante	Comune di Polaveno (BS) P.ZZA MARCONI N.4 -25060 POLAVENO C.F.00827470170 P.IVA 00580340982
Tipo di affidamento	Concessione di servizi sul mercato a operatori specializzati / Terzo Settore
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Centrale di committenza delegata	C.U.C. della Comunità Montana della zona della Valtrompia
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Durata dell'affidamento	5 anni e 10 mesi (pari a 70 mesi consecutivi)
Data di avvio dell'attività stimata	1° novembre 2026
Scadenza naturale rapporto	31 agosto 2032 in coincidenza con il termine dell'anno educativo
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	COMUNE DI POLAVENO E COMUNI LIMITROFI

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	NOLLI SUSANNA
Ente di riferimento	COMUNE DI POLAVENO
Area/servizio:	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Telefono:	030 8940955
Email/PEC	anagrafe@comune.polaveno.bs.it
Data di redazione	24.06.2026

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Nello specifico la relazione intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all'affidamento della gestione denominata “Asilo Nido”.

È dunque in riferimento a tali obiettivi che si predispone la presente relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa all'ANAC.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 179/2012 , all'art.34 comma 20, prevedeva che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, indicando le compensazioni economiche se previste

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 23 dicembre 2022 n. 201 tale norma è stata abrogata.

L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova disciplina di riferimento ed in particolare:

ai sensi dell'art. 2 si intendono per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

ai sensi dell'art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

comma 1 “I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.”

comma 2 “L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in

innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.”

comma 3 “Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”

ai sensi dell’art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.”

comma 2 “Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.”

comma 3 “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”

comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo

confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”

comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

- Ai sensi dell’art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze

pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30."

comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."

Il servizio oggetto di affidamento si inquadra nel seguente contesto normativo:

PRINCIPALI DISPOSIZIONI EUROUNITARIE

- ▶ Libro Verde sui servizi di interesse economico generale - COM (2003) 270
- ▶ Principio di concorrenza (richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012) - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 106
- ▶ Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - Dir. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014

ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA (NORMATIVA NAZIONALE TRASVERSALE)

- ▶ Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
- ▶ Funzioni fondamentali dei Comuni - Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 14 comma 27, lett. g)
- ▶ Erogazione dei SPL di rilevanza economica - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) art. 113
- ▶ Norma quadro servizi sociali - Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ▶ Sistema educativo 0-6 - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

NORMATIVA NAZIONALE SETTORIALE

- ▶ Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- ▶ D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- ▶ D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);
- ▶ D. LGS. 22 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

NORMATIVA REGIONALE SPECIFICA

- ▶ Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- ▶ Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- ▶ Circolare reg. 18 ottobre 2005, n.45 Attuazione della D.G.R.n.7/20588 dell’11 febbraio 2005
- ▶ Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- ▶ D.G.R. n. 20588 del 11/02/2005 recante “definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”, per come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 2929 del 09/03/2020;
- ▶ Ulteriori circolari, decreti o delibere regionali esecutivi o integrativi dei succitati atti.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Caratteristiche del servizio e ragioni sottese all’istituzione dello stesso

Il servizio pubblico di Asilo Nido del Comune di Polaveno è finalizzato a favorire la crescita dei bambini da 3 a 36 mesi e a supportare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. L’asilo nido comunale ha lo scopo di offrire:

- ai bimbi in luogo di formazione, socializzazione e stimolo delle proprie potenzialità cognitive affettive e sociali per promuovere il benessere psico-fisico.
- alle famiglie un servizio adeguato e rispondere ai bisogni lavorativi e sociali, per affiancarle negli specifici compiti educativi e per facilitare il ruolo dei genitori nel mondo del lavoro.

L’affidamento comprende la gestione del servizio educativo, della cura e igiene personale del bambino, distribuzione e somministrazione e assistenza ai pasti, igiene e pulizia dei locali secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal capitolato tecnico.

Il servizio deve essere garantito con continuità secondo il calendario educativo annuale approvato dall'Ente, restando in capo al concessionario l'obbligo di sostituzione immediata del personale in caso di assenza o malattia.

1.2 Rispetto degli standard organizzativi e gestionali di Regione Lombardia

Il servizio sarà istituito e gestito nel pieno rispetto della **D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929** (e successive modifiche e integrazioni) della Regione Lombardia, che disciplina i requisiti minimi di esercizio per i servizi della prima infanzia. In particolare, l'offerta tecnica ed il Capitolato Speciale d'Appalto vincoleranno il Concessionario al rispetto dei seguenti parametri regionali:

- **Rapporto numerico personale/bambini:** Sarà garantito il rapporto di **1 educatore ogni 8 bambini** presenti, calcolato sulla media della ricettività massima (n. 20 posti).
- **Coordinamento Pedagogico:** Il Concessionario dovrà garantire la figura del Coordinatore Pedagogico, in possesso dei titoli regionali abilitanti, per il monte ore annuo minimo previsto dalle tabelle regionali in vigore per la specifica tipologia di struttura.
- **Calendario e funzionamento:** Il nido garantirà l'apertura per un minimo di **205 giorni all'anno**, nel rispetto della programmazione e dei vincoli regionali
- **Apertura settimanale:** Almeno **5 giorni** a settimana.

1.3 Articolazione oraria del servizio e criteri di miglioria

L'Amministrazione Comunale stabilisce un'articolazione oraria base inderogabile che l'operatore economico dovrà garantire. Tuttavia, al fine di massimizzare la rispondenza del servizio alle concrete esigenze delle famiglie, il modello gestionale prevede una flessibilità in aumento:

- **Orario base prestabilito:** Il servizio funzionerà secondo l'orario standard definito nel Capitolato Speciale d'Appalto (articolato tra fasce di tempo parziale e tempo pieno).
- **Flessibilità e migliorie in sede di gara:** In sede di bando, gli operatori economici concorrenti potranno proporre, quale miglioria progettuale inserita nell'offerta tecnica, l'attivazione di un orario prolungato. Tale estensione potrà prevedere l'anticipo dell'orario di ingresso (pre-nido) e/o il posticipo dell'orario di uscita (post-nido) rispetto all'assetto base ordinario.

1.4 Accessibilità e struttura delle tariffe (Utenza)

L'Amministrazione Comunale definisce tariffe fisse e trasparenti per i residenti, che potranno essere riviste al ribasso da parte dell'operatore economico aggiudicatario della concessione. Al fine di garantire la massima certezza economica alle famiglie e semplificare le procedure d'accesso, non trova applicazione la differenziazione della retta basata sull'indicatore ISEE.

La struttura tariffaria fissa è determinata per ragioni di semplificazione ed equità sociale orizzontale, fatto salvo l'adeguamento o la rimodulazione qualora si renda necessario per l'adesione a bandi e misure di sostegno regionali o nazionali (es. Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia).

L'affidamento prevede a cura del concessionario la gestione della riscossione delle rette.

1.5 Obblighi di servizio pubblico e universale

Gli obblighi di servizio pubblico si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La *ratio* di tali obblighi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra la concorrenza e l'interesse generale, affinché i servizi di interesse economico generale siano forniti in maniera trasparente ed economicamente accessibile, nonché in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto

il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). Il servizio asilo nido è qualificabile come servizio pubblico di rilevanza economica in quanto attività gestita in forma remunerativa e per la quale esiste un mercato concorrenziale ed inoltre deve essere gestito con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti che lo richiedano che presentino caratteristiche idonee al servizio stesso e a prezzi accessibili.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un unico soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: l'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. Tale principio informa l'interpretazione delle clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza, al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione delle prestazioni.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, l'Amministrazione Comunale ha proceduto a un'analisi comparativa delle modalità di gestione teoricamente applicabili al Servizio Pubblico Locale (SPL) in oggetto, valutandone la sostenibilità organizzativa, i vincoli di finanza pubblica e l'efficienza gestionale.

<u>MODALITÀ VAGLIATA</u>	<u>ESITO VALUTAZIONE</u>	<u>NOTE TECNICHE E CRITICITÀ RILEVATE</u>
<u>Gestione Diretta (In economia)</u>	<u>NON APPLICABILE</u>	Assenza in organico di personale educativo idoneo. Impossibilità di nuove assunzioni per vincoli di finanza pubblica ed efficientamento della pianta organica.
<u>Affidamento In House (Società partecipata)</u>	<u>NON CONVENIENTE</u>	Inesistenza di organismi societari <i>in house</i> comunali o d'ambito dotati di idoneo Servizio Economico Finanziario (SEF) e competenze specifiche nel settore 0-3 anni.
<u>Concessione a Terzi (Mercato tramite C.U.C.)</u>	<u>OPZIONE SCELTA</u>	Soluzione ottimale per efficienza organizzativa. Garantisce il pieno trasferimento del rischio operativo in capo al gestore e la massima valorizzazione del Terzo Settore.
<u>Società mista</u>	<u>NON CONVENIENTE</u>	Soluzione da escludere in quanto l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario richiedono procedure e requisiti che oggi non si ritiene conveniente percorrere. Si ritiene sussistano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l'A.C. a scegliere di affidare la concessione ad un soggetto esterno qualificato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione è stato scelto l'affidamento in concessione con procedura di gara ad evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alla normativa vigente specificando che la ripartizione del punteggio sarà pari a 10 per l'offerta economica e 90 per il Progetto Organizzativo Gestionale.

L'affidamento in concessione mediante procedura a evidenza pubblica risulta l'unica soluzione idonea ad assicurare gli standard di qualità prescritti dalle Direttive Europee, dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle leggi speciali della Regione Lombardia vigenti.

La scelta dell'affidamento in concessione a terzi si fonda sulle seguenti motivazioni oggettive:

1. Assenza di risorse umane qualificate e vincoli sui titoli di studio regionali.
Il Comune non dispone in organico di personale in possesso delle qualifiche professionali obbligatorie per la Regione Lombardia. L'affidamento a terzi imporrà al Concessionario l'impiego esclusivo di educatori muniti dei titoli abilitanti ai sensi della **L.R. n. 18/2018** e della **D.G.R. XI/2929/2020**.
2. Efficienza organizzativa e flessibilità: I soggetti del Terzo Settore e gli operatori specializzati vantano una flessibilità organizzativa interna e un *know-how* consolidato che garantisce prestazioni flessibili (comprese le potenziali migliorie sull'orario prolungato) a costi strutturali competitivi.
3. Ottimizzazione procedurale tramite C.U.C.: L'espletamento della procedura di gara sarà interamente delegato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della zona Valtrompia, che assicura alti livelli di specializzazione nei bandi legati ai servizi scolastici e sociali.

Durata del rapporto contrattuale

La durata dell'affidamento è stabilita in 5 anni e 10 mesi (70 mesi consecutivi), con decorrenza presunta dal 01.11.2026 e scadenza fissa al 31.08.2032 (coincidente con il termine del rispettivo anno educativo). Tale arco temporale assicura la continuità del progetto pedagogico e la stabilità organizzativa del gestore.

SEZIONE D - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO E DOTAZIONI PATRIMONIALI

L'allocazione del rischio e l'organizzazione dei beni strumentali sono così definiti:

- Immobile e aule didattiche:

Il Comune ha investito € 990.000,00 complessivi (di cui € 480.000,00 da fondi ministeriali PNRR e € 510.000,00 da co-finanziamento comunale) per la realizzazione dell'asilo nido.

Il nuovo asilo nido avrà una capacità ricettiva di 20 bambini e risponderà alle **più recenti normative in materia di sicurezza, accessibilità ed efficienza energetica**.

L'edificio si sviluppa su un piano, con accesso diretto al giardino e al portico di accoglienza. La struttura portante prevede fondazioni a platea, setti e pilastri in calcestruzzo armato e copertura in legno lamellare coibentato e ventilato. Gli spazi interni sono stati progettati **per garantire funzionalità, sicurezza e flessibilità**: atrio, sala ricreazione, aule, servizi igienici, uffici e locali tecnici.

- Sostenibilità Energetica:

Particolare attenzione è stata dedicata all'impiantistica e all'efficienza energetica. Il nuovo edificio è dotato di impianto fotovoltaico, pompe di calore ad alta efficienza, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e illuminazione LED a regolazione automatica. L'energia pulita prodotta sarà resa disponibile per l'abbattimento dei costi di gestione energetica del servizio. I materiali impiegati rispettano le certificazioni CAM, mentre le finiture interne e le opere esterne garantiscono comfort, durabilità e piena accessibilità.

L'arredamento interno e le dotazioni delle aule sono stati interamente acquistati dall'Ente con risorse proprie.

- Allestimento cucina (Rischio d'Impresa):

Resta espressamente in capo all'operatore aggiudicatario l'onere finanziario e operativo dell'allestimento completo dei locali cucina.

Rimandando a quanto già dedotto nella sezione C in ordine alla scelta del modello gestionale, dalla quale si evincono le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a prediligere lo strumento concessorio in luogo dell'appalto di servizi o della gestione diretta, si sottolinea che, a fronte di costi fissi considerevoli, le entrate della gestione dell'asilo nido non sono certe, ma dipendono dall'andamento della domanda.

Per tale motivo, si ritiene più prudente, soprattutto nella fase di start up del servizio, mantenere il rischio della domanda su un operatore economico privato, che ha certamente a disposizione maggiori strumenti per farvi fronte o scongiurarne la verifica, posto che la funzione imprenditoriale non corrisponde alle finalità istituzionali tipiche di un ente locale.

L'ipotesi concessoria, al contrario, consente all'amministrazione di avere piena contezza degli esborsi massimi che sarà chiamata a sostenere, i quali rispondono a due finalità generali:

garantire la sostenibilità economica della concessione;
calmierare le rette a favore dei cittadini residenti.

L'amministrazione intende concedere gli spazi al concessionario in uso gratuito, nonché prevedere Contributo Start-up e Sostegno alla Gestione:

Per il primo anno di attività (anno educativo 2026/2027), l'Ente erogherà al gestore un contributo straordinario per l'avviamento del servizio di € 58.000,00, interamente finanziato dalle risorse straordinarie IFEL / Fondi Nazionali Sistema Integrato 0-6. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione nel rispetto dell'assegnazione del rischio operativo in capo al gestore, l'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nei propri bilanci di previsione pluriennali forme di contribuzione.

Valore stimato della concessione: Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il valore totale stimato per l'intera durata contrattuale (70 mesi complessivi) è quantificato in circa € 855.000,00 (sommatoria stimata dei proventi delle rette per 9 posti per il primo periodo di start up e per 19 posti per i successivi anni educativi, nonché dei contributi pubblici applicabili). Tutto quanto sopra indicato al fine di garantire la possibilità di avvio del servizio anche con un numero di bambini sensibilmente inferiore rispetto alla capienza massima della struttura.

Ora, come noto, nell'ordinamento vige il principio di redditività degli immobili di proprietà pubblica, principio positivizzato dall'art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 23.12.1994, il quale stabilisce testualmente che "i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali".

Sul punto, si ricorda come la giurisprudenza contabile abbia ammesso il conferimento di beni di proprietà pubblica ad altri soggetti privati, se finalizzati al perseguimento di un interesse della collettività amministrata e purché siano adeguatamente disciplinate le modalità di utilizzazione e contabilizzazione del 100%), dal che conseguirebbe l'oggettiva impossibilità di dare seguito al progetto.

(cfr., per esempio, Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 378/2013/SRCPIE/PAR).

In generale, come pure affermato dalla magistratura contabile (si rinvia, per esempio, oltre che a SRC Liguria, deliberazione n. 2/2017/PAR, a SRC Lombardia, deliberazione n. 260/2016/PAR), fermo restando il necessario rispetto degli equilibri di bilancio o eventuali regole di coordinamento della finanza pubblica, un ente territoriale dispone di una certa discrezionalità nell'individuare le proprie finalità istituzionali (e le spese a tal fine necessarie) salva la necessaria inerenza al territorio ed alla popolazione di riferimento. Nella specifica materia delle modalità di utilizzazione e gestione dei beni immobili, è stato ricordato (cfr., per esempio, SRC

Veneto, deliberazioni n. 33/2009/PAR e n. 716/2012/PAR) come il principio generale di redditività di un bene di proprietà possa essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello perseguibile mediante il mero sfruttamento economico. In questi casi la mancata redditività di un bene di proprietà sarebbe compensata dalla valorizzazione di altro interesse sociale ugualmente rilevante (in questo senso, anche la delibera di SRC Lombardia n. 349/2011/PAR) ovvero dalla necessità di perseguire le finalità istituzionali che la legge attribuisce ad un'amministrazione.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

VERIFICHE E MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo alla presente concessione sarà oggetto di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del Codice degli appalti, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il D.E.C., in coordinamento con il RUP, provvede ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 36/2023 alla direzione e al controllo tecnico – contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato per i servizi oggetto della concessione, assicurando la regolare esecuzione da parte del Concessionario in conformità ai documenti contrattuali.

Il ruolo di D.E.C. è assunto da un dipendente della Stazione appaltante nominato dal RUP.

Il D.E.C. espletterà le opportune attività di controllo tese a verificare che i servizi siano eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali e risultino pertanto in linea con gli standard qualitativi e quantitativi previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica proposta in fase di gara.

In generale le attività di controllo del D.E.C saranno indirizzate a valutare, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti:

la qualità del servizio e delle forniture strumentali e complementari (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti e proposti in via migliorativa nel Progetto Organizzativo-Gestionale);

l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

l'adeguatezza delle rendicontazioni e delle relazioni previste dagli atti di gara.

Per il fine, anche ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 201/2022, verrà redatto un programma dei controlli volto alla verifica del corretto ed effettivo svolgimento delle

prestazioni affidate, ed alla verifica del raggiungimento degli indicatori di qualità e performance che all'uopo saranno strutturati nel contratto di servizio.

Prima dell'avvio delle attività educative, l'operatore economico aggiudicatario procederà alla presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) tramite il portale telematico di riferimento.

Polaveno, 24.06.2026

Il Responsabile dell'Area del Cittadino

Nolli Susanna



SUSANNA
NOLLI
24.06.2026
15:00:43
GMT+02:00